



*Commissione per il controllo dei bilanci
La Presidente*

19.2.2024

On. David McAllister
Presidente
Commissione per gli affari esteri
BRUXELLES

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il controllo dei bilanci è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per i bilanci. Nella riunione del 29 novembre 2023 ha deciso di esprimere tale parere secondo la procedura ordinaria a norma dell'articolo 56 del regolamento. A seguito delle modifiche apportate al calendario nel febbraio 2024, ciò non è più stato possibile e la procedura è stata cambiata al fine di presentavi il parere della commissione CONT sotto forma di lettera. La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 22 febbraio 2024 e ha approvato il parere in quest'ultima riunione.

Il parere si compone dei seguenti emendamenti, che vi invito a porre in votazione, in conformità della procedura abituale prevista per i pareri di cui all'articolo 56, durante la votazione sulla relazione in seno alle commissioni da voi presiedute:

CONT 1

Considerando 41 bis (nuovo)

Per sostenere un adeguato livello di trasparenza a favore della tutela degli interessi finanziari dell'UE, il destinatario finale del sostegno proveniente dallo strumento è la persona fisica o l'entità che di fatto riceve il finanziamento dell'UE, ovvero il contraente o il subcontraente nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice. I ministeri, le agenzie o gli organismi governativi che controllano, regolamentano o amministrano i fondi dovrebbero essere considerati destinatari finali solo quando sono essi stessi coinvolti nell'esecuzione e nell'applicazione diretta del lavoro o del servizio e si fanno carico delle spese accessorie.

CONT 2

Considerando 45 bis (nuovo)

La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento gli interessi finanziari dell'Unione siano efficacemente tutelati. A tal fine, dovrebbe essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi e di garantire l'ottenimento di una dichiarazione di affidabilità attraverso un audit esterno indipendente. La commissione di audit dovrebbe essere soggetta agli obblighi di comunicazione all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e dell'EPPO, se del caso, e, ove necessario, delle pertinenti autorità del beneficiario Balcani occidentali. La Commissione, con l'assistenza delle delegazioni dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dei beneficiari dei Balcani occidentali lungo tutto il ciclo di vita del progetto. La Commissione dovrebbe essere dotata di finanziamenti e risorse umane sufficienti per effettuare l'audit e i controlli. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea.

CONT 3

Considerando 48

Inoltre, i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio **alla commissione di audit** e alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e dovrebbero **tenerle** al corrente dell'andamento **delle procedure amministrative o giudiziarie**. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

CONT 4

Considerando 48 bis (nuovo)

Al fine di misurare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi dello strumento, la Commissione e il beneficiario dovrebbero stabilire una chiara correlazione tra gli importi messi a disposizione del beneficiario, in termini di sostegno finanziario non rimborsabile e

prestiti, e i costi sostenuti per il raggiungimento degli indicatori.

CONT 5

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

"destinatario finale": un contraente, un subcontraente, un esperto esterno retribuito o una persona o entità che riceve premi o fondi nell'ambito dello strumento.

CONT 6

Articolo 4 – paragrafo 7

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, *attraverso* l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e mettendo *obbligatoriamente* a disposizione mediante banche dati web informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, *fino al livello del destinatario finale*, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

CONT 7

Articolo 5 – paragrafo 1

La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti: i beneficiari devono continuare a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, *anche in considerazione delle minacce agli interessi finanziari dell'UE*, e a garantire il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

CONT 8

Articolo 5 – paragrafo 2

La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del pacchetto allargamento più recente. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, *in tali casi, rifiuta* lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

CONT 9

Articolo 6 – paragrafo 6

Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente **valutazioni di impatto**, azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Infine le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno **alla trasparenza**, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti. **In caso di utilizzo di risorse a fini di audit, il conflitto di interessi tra l'entità che effettua l'audit e altre attività di tale entità nel quadro dello strumento, quali la consulenza o il sostegno amministrativo e di coordinamento, il controllo della qualità e il monitoraggio dei progetti, è reso noto ed evitato.**

CONT 10

Articolo 8 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Le norme di ammissibilità, l'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e la cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di restrizioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei casi seguenti, **previa approvazione della commissione di audit**:

CONT 11

Articolo 9 – paragrafo 3

Il finanziamento, **compreso il prefinanziamento**, è concesso ai beneficiari soltanto dopo **una valutazione positiva, da parte della Commissione, del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, e dopo** l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sullo strumento e degli accordi di prestito applicabili.

CONT 12

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo XX e le modalità della cooperazione dei beneficiari dei Balcani occidentali con essa;

CONT 13

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f

le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo di notificare senza indugio alla **commissione di audit, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO** i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione, conflitto di interessi, **e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento**, e il relativo seguito, **anche quando riguardano l'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito**;

CONT 14

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera g

gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso della Commissione, **della Corte dei conti europea, dell'OLAF e, se del caso, dell'EPPO** a tali dati, **anche per le informazioni detenute dall'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito**;

CONT 15

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

la fornitura al revisore esterno indipendente nominato dalla commissione di audit di un livello di accesso alle informazioni e di un'autorità analoghi a quelli della Commissione e della Corte dei conti per lo svolgimento di controlli in loco;

CONT 16

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Il rispetto delle condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento **e del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5**.

CONT 17

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

misure connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato;

CONT 18

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

per le riforme e gli investimenti, un calendario **giuridicamente vincolante** e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative e quantitative **chiare e misurabili** da attuare al più tardi entro il 31 agosto 2027;

CONT 19

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, ***applicando le metodologie degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio***, compresi gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;

CONT 20

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

una spiegazione del sistema attuato dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato ***e le misure proposte (riforme o investimenti) per far fronte alle carenze esistenti***;

CONT 21

Articolo 13 – paragrafo 2

I programmi di riforme sono basati sui risultati e comprendono indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti. Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori istituzionali chiave inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. ***Gli indicatori sono definiti specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti. Ciascun indicatore prevede soglie quantitative e qualitative affinché le condizioni di pagamento si considerino rispettate in modo soddisfacente. Gli indicatori sono inclusi nella decisione di cui all'articolo 15.***

CONT 22

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

La Commissione chiede al beneficiario di riesaminare e/o modificare i programmi di riforme al fine di affrontare i potenziali rischi quando i risultati della sua valutazione indicano che alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, non sono soddisfatti. Tale revisione sarebbe allineata al processo di approvazione dei programmi transfrontalieri a cui partecipano i paesi dei Balcani occidentali.

CONT 23

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

la valutazione da parte della Commissione dei prerequisiti di cui all'articolo 5;

CONT 24

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

le modalità per i pagamenti parziali, indicando con precisione la quota di ciascuna condizione di pagamento pertinente in ciascuna rata programmata da svincolare;

CONT 25

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

le modalità di valutazione dell'annullamento delle misure e/o del mancato rispetto dei prerequisiti dopo il completamento dello strumento;

CONT 26

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

l'obbligo per il beneficiario di costituire una garanzia finanziaria, accettabile per il contabile della Commissione, pari al 5 % della dotazione finanziaria del programma di riforme. La garanzia è opponibile su richiesta della Commissione quando valuta che, al termine del periodo di attuazione dello strumento, il beneficiario ha annullato almeno una misura del programma di riforme.

CONT 27

Articolo 20 – paragrafo 1

Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

Non è messo a disposizione alcun prefinanziamento in caso di carenze nel sistema di controllo dei beneficiari oggetto di misure specifiche nel programma di riforme, come descritto all'articolo 13, lettera f).

CONT 28

Articolo 20 – paragrafo 2

La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui sopra. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5, *il che è esplicitamente valutato dalla Commissione prima della decisione di esecuzione.*

CONT 29

Articolo 21 – paragrafo 7

La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante

dall'accordo sullo strumento o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF *e/o dalla Corte dei conti europea*.

CONT 30

Articolo 22 – paragrafo 1

Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi sullo strumento specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità. Ciascun beneficiario si impegna ***ad attuare*** sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.

CONT 31

Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

L'accordo sullo strumento *e gli accordi di prestito prevedono* gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:

CONT 32

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

inserire tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda le prestazioni e l'esecuzione finanziaria e i destinatari finali, in un sistema informativo interoperabile fornito dalla Commissione;

CONT 33

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

corredare la richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione attestante che le pertinenti condizioni di pagamento sono state soddisfatte con il sostegno dei fondi, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, accurate e affidabili, e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le necessarie garanzie che i fondi sono stati o saranno gestiti conformemente a tutte le norme applicabili;

ii) un elenco di tutte le misure per l'attuazione dello strumento, compresa una descrizione delle misure con l'importo totale dei finanziamenti nazionali aggiuntivi, se del caso, di tali misure e progetti, e che indichi l'importo dei fondi versati nell'ambito dello strumento e di altri fondi dell'Unione, comprese le risorse trasferite da altri programmi dell'Unione;

iii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

CONT 34

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

ai fini dell'audit, del controllo e del discarico,

i) mantenere e garantire l'accesso da parte delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità competente per il discarico, a:

- i dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate, comprese informazioni sulle procedure nazionali di aggiudicazione e sui contratti con intermediari e destinatari, indicando, se del caso, l'importo totale di eventuali cofinanziamenti nazionali, altri contributi nazionali o altri contributi nell'ambito dello strumento per i Balcani occidentali o di altri fondi dell'Unione; e

- prove che dimostrino la correlazione tra le sovvenzioni, il sostegno finanziario non rimborsabile o i prestiti ricevuti e i costi sostenuti per il conseguimento degli indicatori.

CONT 35

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Aggiornamento regolare, almeno una volta ogni tre mesi, dei progetti e degli investimenti finanziati nell'ambito dello strumento, inclusi i destinatari finali, in un registro online accessibile al pubblico, conformemente al principio di cui all'articolo 4, paragrafo 7. La Commissione mette a disposizione dei beneficiari una piattaforma per pubblicare tali informazioni e renderle disponibili su una mappa interattiva.

CONT 36

Articolo 22 bis (nuovo)

Commissione di audit

1. La Commissione istituisce una commissione di audit prima della presentazione, da parte dei beneficiari dei Balcani occidentali, della prima richiesta di pagamento.

2. La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e di altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit.

3. La commissione di audit è composta per almeno un quinto da cittadini dei beneficiari con un elevato e comprovato livello di competenze professionali e integrità e senza affiliazioni personali o professionali con autorità o funzionari dei beneficiari, nonché da esperti internazionali chiaramente indipendenti e con una comprovata conoscenza dell'economia e del sistema politico dei beneficiari.

4. La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPPO.

5. La commissione di audit nomina un revisore esterno indipendente che fornisce una dichiarazione annuale di affidabilità sulle dichiarazioni delle autorità dei beneficiari che accompagnano una richiesta di pagamento. Essa approva inoltre il piano di lavoro annuale del revisore esterno indipendente.

6. La commissione di audit decide in merito alle raccomandazioni destinate alla Commissione e alle autorità dei beneficiari sugli importi da recuperare a seguito delle conclusioni del revisore esterno indipendente e informa la Commissione e le autorità dei beneficiari di tali raccomandazioni.

7. La commissione di audit assicura un dialogo e una collaborazione regolari con la Corte dei conti europea.

8. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dai governi dei beneficiari né da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.

9. La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

10. A tal fine, la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e alle commissioni pertinenti del Consiglio e del Parlamento, e trasmette loro senza indugio tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, incluse le sue prestazioni.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la commissione di audit comunica all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la sua competenza.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la commissione di audit comunica all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la sua competenza.

Inoltre, la commissione di audit adotta raccomandazioni ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti dei beneficiari non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità dei beneficiari. I beneficiari attuano tali raccomandazioni senza indebito ritardo, o forniscono una giustificazione della mancata attuazione.

Le relazioni e le informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e, se del caso, all'EPPO e possono essere condivise con le autorità competenti dei beneficiari, in particolare nel caso in cui queste ultime debbano prendere provvedimenti per prevenire,

individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le loro prestazioni, nonché per indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

11. La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo sullo strumento di cui all'articolo 9 definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dei beneficiari.

12. La commissione di audit può assistere la Commissione nel sostegno ai beneficiari con attività di sviluppo delle capacità di contrasto alla cattiva gestione dei finanziamenti pubblici.

13. Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), incluso il finanziamento del revisore esterno indipendente da essa nominato.

CONT 37

Articolo 23 – paragrafo 2

I beneficiari comunicano senza indugio *alla commissione di audit e* alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la commissione di audit e la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

CONT 38

Articolo 23 – paragrafo 3

Le entità di cui al paragrafo 2 mantengono un dialogo regolare con *la commissione di audit*, la Corte dei conti europea, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.

CONT 39

Articolo 23 – paragrafo 4

La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi, *previa consultazione della commissione di audit.*

CONT 40

Articolo 24 bis (nuovo)

Quadro di valutazione dello strumento per i Balcani occidentali

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione dello strumento per i Balcani occidentali ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di riforma dei beneficiari per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione delle prestazioni dello strumento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione con lo scopo di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di cui al paragrafo 1.

3. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2024 ed è costantemente aggiornato dalla Commissione non appena sono disponibili le informazioni sulle prestazioni e gli altri documenti essenziali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.

4. Il quadro di valutazione presenta inoltre i documenti principali, quali il programma di riforme, le valutazioni della Commissione sul programma di riforme, le richieste di pagamento da parte dei beneficiari, la valutazione da parte della Commissione del rispetto delle condizioni di pagamento, la decisione di esecuzione del programma di riforme e le decisioni che autorizzano lo svincolo dei fondi.

5. Il quadro di valutazione presenta inoltre informazioni sui destinatari finali dei fondi dello strumento.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Monika Hohlmeier

(f.to) Carlos Coelho

Presidente della commissione CONT

Relatore:

Copia: Bernd Lange, presidente della Conferenza dei presidenti di commissione e presidente della commissione per il commercio internazionale
Younous Omarjee, presidente della commissione per lo sviluppo regionale

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.